

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2370)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati  
nella seduta del 19 luglio 1967 (V. Stampato n. 2955)*

**presentato dal Ministro della Marina Mercantile  
(SPAGNOLLI)**

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia  
(REALE)**

**col Ministro delle Finanze  
(TREMELLONI)**

**col Ministro del Tesoro  
(COLOMBO)**

**col Ministro dei Lavori Pubblici  
(MANCINI)**

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato  
(LAMI STARNUTI)**

**e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale  
(DELLE FAVE)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 luglio 1967*

**Istituzione delle Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti di  
Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia, Messina e Savona**

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Sono istituite le Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia, Messina e Savona, con sede legale presso le Capitanerie di detti porti.

Le aziende sono dotate di personalità giuridica pubblica e sono sottoposte alla vigilanza e alla tutela del Ministero della marina mercantile.

**Art. 2.**

Le aziende hanno i seguenti compiti:

1) gestire, sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti doganali, i mezzi meccanici di carico e scarico, i magazzini, le aree di deposito e tutti gli altri beni mobili ed immobili di proprietà dello Stato, al servizio dell'Amministrazione della marina mercantile, adibiti al traffico delle merci;

2) provvedere all'acquisto, alla manutenzione, alla trasformazione ed al miglioramento dei mezzi meccanici, dei magazzini di deposito e degli altri beni di cui al precedente numero;

3) svolgere ogni altra attività direttamente connessa alla esecuzione dei compiti precedenti.

Le aziende possono essere autorizzate dal Ministero della marina mercantile ad assumere la gestione di mezzi ed impianti non di proprietà dello Stato.

**Art. 3.**

Per assolvere i compiti ad esse attribuiti, le aziende dispongono dei proventi dei beni indicati nell'articolo precedente, nonché dei fondi derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie autorizzate dal Ministero della marina mercantile.

Tutte le spese concernenti l'amministrazione, il funzionamento, la sorveglianza, la

manutenzione ed il miglioramento dei beni in dotazione delle aziende sono ad esclusivo carico di ciascuna di esse.

Le spese per l'installazione di nuovi impianti e mezzi meccanici fissi e mobili e per la costruzione di nuovi manufatti sono normalmente a carico dell'Amministrazione della marina mercantile, nel cui stato di previsione saranno annualmente stanziati i fondi necessari su apposito capitolo di spesa.

Qualora il bilancio delle aziende lo consenta, la spesa per il finanziamento delle opere di cui al precedente comma potrà essere assunta dalle aziende stesse.

#### Art. 4.

Ciascuna azienda ha i seguenti organi:

- a) il presidente;
- b) il comitato direttivo;
- c) il collegio dei revisori.

#### Art. 5.

Presidente di ciascuna azienda è il Comandante della rispettiva Capitaneria di porto. In caso di assenza o di impedimento, egli è sostituito dall'Ufficiale di porto che ne fa le veci.

Il presidente:

- a) ha la rappresentanza legale della azienda;
- b) dirige e sorveglia, attenendosi alle direttive del Ministero della marina mercantile, il complesso dei servizi affidati all'azienda;
- c) cura l'ordinaria amministrazione e lo esercizio degli impianti di arredamento portuali in dotazione all'azienda, nonché il buon funzionamento, la manutenzione ed il miglior rendimento tecnico e finanziario degli impianti stessi;
- d) convoca e presiede il comitato direttivo, eseguendone le deliberazioni;
- e) dispone qualsiasi spesa non superiore alle seicentomila lire, riferendone al comitato nella prima seduta successiva;
- f) dispone la dimissione per inservibilità e l'alienazione dei beni mobili di pro-

prietà dell'azienda il cui valore di mercato non superi le seicentomila lire.

#### Art. 6.

Il comitato direttivo è composto:

1) dal Comandante della Capitaneria di porto, che lo presiede;

2) dal Direttore dell'Ufficio del lavoro portuale;

3) da un funzionario in rappresentanza dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime;

4) da un funzionario in rappresentanza dell'Intendenza di finanza;

5) da un funzionario in rappresentanza dell'Ufficio provinciale del lavoro;

6) da un funzionario in rappresentanza dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;

7) da un funzionario in rappresentanza del Compartimento delle ferrovie dello Stato;

8) dal Capo della Circostrizione doganale o da un suo delegato;

9) da un rappresentante della Camera di commercio, industria agricoltura e artigianato;

10) da un rappresentante del comune dove risiede l'azienda, designato dal Consiglio comunale;

11) da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale, designato dal Consiglio provinciale;

12) da un rappresentante degli agenti marittimi;

13) da un rappresentante degli spedizionieri;

14) da tre rappresentanti della compagnia dei lavoratori portuali.

I componenti del comitato direttivo sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, su designazione delle Amministrazioni od Enti rispettivamente rappresentati. Il Ministro provvede alla nomina dei rappresentanti di cui ai numeri 12, 13 e 14, su terne presentate dalle rispettive organizzazioni sindacali a base nazionale.

Il presidente può chiamare di volta in volta a partecipare alle riunioni del comitato, senza diritto a voto, funzionari amministrativi e tecnici dell'azienda, nonché persone particolarmente esperte in materia di traffici portuali.

Tutti i membri del comitato, eccettuati il Comandante della Capitaneria di porto, il Capo della Circostrizione doganale ed il Direttore dell'Ufficio del lavoro portuale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I membri nominati nel corso del triennio per sopperire a vacanze sopravvenute rimangono in carica fino al compimento di detto periodo.

#### Art. 7.

Il Comitato direttivo delibera:

a) sul bilancio preventivo, sulle proposte di variazione degli stanziamenti nel corso dell'esercizio finanziario e sul conto consuntivo;

b) sulle spese di qualsiasi genere, il cui importo singolo superi le seicentomila lire;

c) sulla dismissione per inservibilità e sulla alienazione di beni mobili dell'azienda il cui valore di mercato superi le seicentomila lire e non i tre milioni di lire, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 98 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936;

d) sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni;

e) sui progetti relativi a nuovi impianti di arredamento portuale ed alla trasformazione e destinazione di quelli esistenti, nonché sui progetti di opere di carattere generale;

f) sul regolamento organico del personale, sulle tariffe e sulle norme per l'uso degli impianti e sui regolamenti interni;

g) su ogni altro argomento che il Ministero della marina mercantile o il presidente dell'azienda o la maggioranza dei componenti del comitato ritengano di sottoporre al suo esame.

## Art. 8.

Per la validità delle riunioni del comitato direttivo in prima convocazione occorre la presenza del presidente e di almeno otto membri; in seconda convocazione occorre la presenza del presidente e di almeno cinque membri.

Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

## Art. 9.

Il comitato direttivo si riunisce in sessione ordinaria ogni trimestre; può inoltre riunirsi in sessione straordinaria su convocazione del presidente o su richiesta di almeno quattro membri.

Le deliberazioni del comitato sono soggette all'approvazione del Ministero della marina mercantile.

A tal fine il presidente dell'azienda deve trasmettere a detto Ministero, entro dieci giorni dalla loro data, le deliberazioni stesse, che si intendono approvate se il Ministero non abbia fatto osservazioni entro venti giorni dalla data di ricezione, fatta eccezione delle delibere per la cui approvazione è prescritto il concerto con altri Ministeri.

## Art. 10.

Il collegio dei revisori è composto di tre funzionari dello Stato appartenenti, rispettivamente, al Ministero della marina mercantile, al Ministero del tesoro e al Ministero dei lavori pubblici.

I revisori sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, su designazione delle Amministrazioni interessate.

I revisori, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati, esercitano il loro mandato in conformità delle norme di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili. Essi possono partecipare alle riunioni del comitato direttivo ogni qualvolta lo ritengano necessario.

Il collegio dei revisori è presieduto dal membro designato dal Ministero del tesoro.

## Art. 11.

Al presidente dell'azienda ed ai revisori è attribuito un compenso annuo, la cui misura è stabilita con il regolamento esecutivo di cui al successivo articolo 16.

Ai membri del comitato direttivo compete per ogni riunione un gettone di presenza nella misura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, per le Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo.

## Art. 12.

A capo dei servizi esecutivi di ciascuna azienda è posto un direttore, il quale partecipa, senza voto, con funzioni di segretario, alle sedute del comitato direttivo.

Il direttore è nominato dal Ministro della marina mercantile, in seguito a pubblico concorso tra le persone aventi i requisiti stabiliti dal regolamento organico di cui al successivo articolo 19, il quale stabilisce anche la posizione giuridica ed il trattamento economico del direttore dell'azienda.

Le funzioni di direttore possono dal Ministro della marina mercantile essere affidate, nelle more dell'espletamento del relativo concorso, al personale civile in attività di servizio dipendente dal Ministero medesimo, di qualifica non superiore a direttore di sezione, ovvero ad ufficiali del corpo delle Capitanerie di porto in servizio presso le rispettive Capitanerie ed in congedo od a funzionari civili in pensione.

Per l'espletamento di tale incarico verrà attribuito agli interessati un compenso da fissare di concerto col Ministro del tesoro.

## Art. 13.

L'esercizio finanziario di ciascuna azienda corrisponde a quello dello Stato.

## Art. 14.

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo, deliberati dal comitato direttivo, devono essere trasmessi, per l'approvazione, al Ministero della marina mercantile, rispettivamente, tre mesi prima dell'inizio e tre mesi dopo la chiusura dell'esercizio cui si riferiscono.

L'approvazione è data dal Ministro della marina mercantile, di concerto col Ministro del tesoro e con quello dei lavori pubblici, entro tre mesi dalla presentazione.

## Art. 15.

L'avanzo netto delle gestioni di ogni azienda è annualmente destinato, in ciascun bilancio aziendale, nella misura del 20 per cento, alla costituzione ed all'incremento di un fondo di riserva per sopperire ad eventuali disavanzi della gestione e, per il restante 80 per cento, alla costituzione ed all'incremento di un fondo vincolato, destinato al finanziamento di opere attinenti allo sviluppo ed al miglioramento delle attrezzature dei porti di cui all'articolo 1.

Resta fermo il disposto dell'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 291.

## Art. 16.

La gestione patrimoniale, amministrativa e finanziaria delle aziende è disciplinata da apposito regolamento da emanarsi su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici.

## Art. 17.

Gli atti e i contratti posti in essere dalle aziende per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge sono soggetti al trattamento tributario degli atti dello Stato.



## Art. 18.

Nelle materie attualmente di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici nulla è innovato rispetto alle funzioni consultive degli organi di tale Amministrazione.

Per la esecuzione di tutti i lavori, le aziende si avvalgono dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime della rispettiva circoscrizione.

L'esecuzione, la direzione, la contabilizzazione ed il collaudo delle nuove opere sono effettuati secondo le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

## Art. 19.

Il Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, approva il regolamento per il personale di ciascuna azienda, con il quale sono stabilite le norme relative all'organico del personale, al rapporto d'impiego e allo stato giuridico, nonché al trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza.

Il personale assunto dalle aziende, previa autorizzazione del Ministro della marina mercantile, alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà mantenuto in servizio conservando i diritti acquisiti, il trattamento economico e normativo attuale e la continuità del rapporto di lavoro.

Qualora le funzioni svolte dalle aziende venissero attribuite a nuovi enti autonomi portuali, i dipendenti delle stesse saranno mantenuti in servizio, senza alcuna interruzione del rapporto di lavoro e con tutti i diritti economici e normativi acquisiti.

## Art. 20.

I Ministri della marina mercantile, del tesoro e dei lavori pubblici, ogni qualvolta lo ravvisino opportuno, dispongono, di comune intesa, ispezioni per accertare la regolarità amministrativa, finanziaria e tecnica della gestione e dei servizi delle aziende.

## Art. 21.

Quando si verificano circostanze per le quali sia pregiudicato il regolare funzionamento del comitato direttivo, il Ministro della marina mercantile può disporre lo scioglimento del comitato stesso, affidandone le funzioni al presidente dell'azienda per un periodo non superiore a 6 mesi.

## Art. 22.

Il regio decreto 9 gennaio 1941, n. 541, è abrogato.